

giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unità abilitate alla pesca oceanica, è corrisposta, oltre alla misura sociale, una indennità commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.

2. Le indennità di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attività di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

3. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca. Le modalità di attua-

zione dell'intervento, che può essere fruito alternativamente con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attività suddette, purché sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.

7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per

territorio abbiano interrotto l'attività di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.

8. I criteri e le modalità di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.

9. Per l'anno 2000 il contributo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, è determinato nelle misure massime seguenti:

a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;

b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;

c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 72 del 1992.

11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

ART. 5.

1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre – 1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio – 1° agosto 2000, è istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attività di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura è destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. Il carattere di facoltatività o di obbligatorietà dell'interruzione tecnica, nonché le modalità di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 6.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7401 - Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, », sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze ».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1,

commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4 ».

All'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica

e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca ».

(A.C. 7401 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

1. 5. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: massa complessiva superiore *con le seguenti:* massa complessiva inferiore.

1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 *con le seguenti:* lire 300.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per l'importo di lire 474 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 *con le seguenti:* lire 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e

per l'importo di lire 237 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le aziende che praticano tariffe tali da coprire i costi operativi.

1. 7. Boghetta.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) agli enti locali per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera *a-bis)* del comma 2 dell'articolo 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera *c-ter)* del comma 2 dell'articolo 1 si

provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-ter) ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 3, alinea, sostituire le parole: lettera c), con le seguenti: lettere c) e c-ter);

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: lettera c), con le seguenti: lettere c) e c-ter).

1. 9. Savarese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-ter) ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1. 10. Savarese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, stante l'eventuale aumento del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, sono prorogate anche per il 2001.

1. 8. Boghetta.

Al comma 3, dopo le parole: lettera c), aggiungere le seguenti: e lettera d).

1. 12. Savarese.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: regolamento fino alla fine del periodo con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione con le modalità di cui al comma 1, possono avvalersi immediatamente del credito di imposta relativamente ai consumi indicati nella medesima dichiarazione. Resta comunque ferma la possibilità dell'ufficio competente di rideterminare l'importo del credito di imposta effettivamente spettante.

2. 1. Ciapusci.

Al comma 2, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c) e d).

2. 2. Savarese.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

1. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è portata al 10 per cento dell'aliquota normale per il gasolio ed al 30 per cento dell'aliquota normale per la benzina.

2. Nel caso in cui i suddetti carburanti trovino impiego per il riscaldamento di serre, nell'ambito delle coltivazioni sotto serra, le agevolazioni di cui al comma 1 sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.

3. Ai fini dell'accertamento degli aventi titolo alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le norme di cui all'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173«.

2. 01. Savarese.

ART. 4.

Al comma 4, sostituire le parole da: e, quanto a lire 24.500 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: , quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a lire 19.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. 1. Ciapusci.

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 10.000 milioni con le seguenti: lire 15.000 milioni.

5. 1. Savarese.

(A.C. 7401 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

le attività di pesca che si svolgono nel mare Tirreno calabrese rischiano di essere messe in ginocchio dalla presenza, dalla fine di agosto, di banchi di mucillagine che arrivano fino alle acque dello stretto di Messina;

sono già state danneggiate attrezzature per la pesca e imbarcazioni, tanto da costringere un migliaio di pescatori al fermo forzato;

la situazione è ancor più delicata a causa del continuo aumento del costo del carburante,

impegna il Governo

a definire al più presto interventi a sostegno dei pescatori che operano nelle aree colpite dalle mucillagini nel Tirreno calabrese, fino allo stretto di Messina.

9/7401/1. Palma, Oliverio, Bova.

(Approvato)

La Camera,

premessi che:

la sicurezza è uno dei temi centrali del nuovo piano generale dei trasporti e della logistica;

lo Stato svolge un ruolo essenziale come garante della sicurezza degli utenti dei sistemi di trasporto,

impegna il Governo

nel breve periodo – a promuovere piani per la sicurezza nel settore dei trasporti per le diverse modalità e a procedere ad uno studio di fattibilità per l'istituzione di strutture unificate di indirizzo e di gestione a tale compito delegate;

a pervenire alla creazione di un organismo unitario, articolato per settori, preposto al controllo della sicurezza e totalmente autonomo rispetto a chi produce o esercita il trasporto, in analogia a quanto avviene in altri paesi avanzati.

9/7401/2. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Eduardo Bruno, Galdelli.

La Camera,

premessi che:

è indispensabile avviare un processo di pianificazione dei trasporti in Ita-

lia che superi i limiti e le insufficienze attuali, per affermare un sistema integrato e intermodale;

il documento di indirizzo del nuovo piano generale del trasporti e della logistica deve essere adeguato a questa esigenza in quanto, pur compiendo scelte importanti nella giusta direzione, non rappresenta un documento conclusivo, ma aperto ad ulteriori approfondimenti e sviluppi;

sono di grande rilevanza il costante monitoraggio del nuovo processo di pianificazione del sistema nazionale dei trasporti e la continua verifica della realizzazione degli obiettivi prefissati, per consentire un progressivo aggiornamento di analisi ed elaborazione, il continuo confronto con gli operatori del settore, una stretta interazione con gli enti locali e, in particolare, con le Regioni,

impegna il Governo

nel quadro della costituzione del nuovo Ministero dell'infrastruttura, a dotarsi di un organismo che si occupi specificamente del monitoraggio del piano generale del trasporti e della logistica.

9/7401/3. Carazzi, Eduardo Bruno, Galdelli.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile riorganizzare i servizi di trasporto merci e viaggiatori per ottimizzare costi, tempi e qualità dell'offerta;

occorre pianificare gli interventi - sia di natura infrastrutturale che nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica e della formazione dei lavoratori addetti - considerando le diverse modalità come componenti in un sistema unitario, integrato e intermodale;

è di particolare rilievo, per difendere la salute dei cittadini e l'ambiente, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità per il trasporto delle merci,

impegna il Governo

a ridurre le emissioni inquinanti, nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nella Conferenza di Kyoto, a favorire il riequilibrio territoriale e a conseguire una maggiore competitività ed efficienza del nostro sistema-Paese;

ad istituire, per il conseguimento degli obiettivi di cui in premessa, un'Agenzia per la promozione della logistica.

9/7401/4. Galdelli, Eduardo Bruno.

La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000, nel determinare le misure massime del contributo concesso a parziale copertura del danno, indica i limiti delle risorse finanziarie previsti al comma 4, invece che quelli di cui al comma 10 del medesimo articolo, con un evidente errore materiale;

il menzionato comma 10 reca lo stanziamento a copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 9 (oltre che dei commi 6 e 7), laddove il comma 4 fa riferimento alla sola attuazione del comma 1,

impegna il Governo

a considerare il riferimento di cui al suddetto comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000, ai limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 10, invece che a quelli erroneamente indicati della dotazione finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 9, posto che la copertura finanziaria del comma 9 è richiamata al comma 10.

9/7401/5. Caruano.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e delle pesca;

considerato che il comma 5 dell'articolo 4 prevede una misura di carattere transitorio, concernente la corresponsione di una indennità compensativa, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi per il settore;

ritenuta l'opportunità di non fare concorrere tale indennità alla formazione della base imponibile agli effetti delle imposte dirette, nonché alla formazione della base imponibile IRAP,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di provvedere all'esclusione dalla formazione della base imponibile dei benefici compensativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000 tanto agli effetti delle imposte dirette che dell'IRAP.

9/7401/6. Scaltritti, Leone, Tarditi, Vincenzo Bianchi, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Gagliardi, Nan.

La Camera,

premesso che:

è in fase di approvazione il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000 n. 265 recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca;

la XIII Commissione agricoltura ha promosso con deliberazione del 5 maggio 1999 una indagine conoscitiva sulla pesca e l'acquacoltura, finalizzata ad una valutazione complessiva sulla materia;

con l'indagine conoscitiva la Commissione agricoltura ha acquisito notizie,

informazioni e elementi di conoscenza sulla pesca marittima, anche in relazione ai problemi derivanti dall'applicazione dei trattati internazionali e dal fermo biologico; nonché sull'acquacoltura, in acque dolci e salmastre;

le conclusioni dell'indagine conoscitiva, tra l'altro sottolineavano la necessità di procedere ad una disciplina organica del settore ittico nell'ottica del decentramento delle funzioni alle regioni e agli enti locali attraverso una effettiva programmazione e di una legge di orientamento strategico, perseguendo lo sviluppo ecosostenibile della pesca;

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge che tenendo conto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione agricoltura determini una modifica strutturale e un orientamento strategico nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura che punti allo sviluppo ecosostenibile del settore ittico.

9/7401/7. Malentacchi, Boghetta.

La Camera,

premesso che:

nel Tirreno calabrese da oltre 2 mesi l'attività della pesca è bloccata a causa della presenza di mucillagini che ha comportato non solo il danneggiamento delle attrezzature e delle imbarcazioni da pesca, ma ha messo in ginocchio, il settore composto da oltre mille imprenditori penalizzati anche dall'aumento del prezzo del gasolio,

impegna il Governo

a definire sollecitamente e con urgenza un piano d'intervento per risolvere la situazione rappresentata.

9/7401/8. Bergamo.

La Camera,

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 9 giugno 2000, recante il regolamento che disciplina l'agevolazione fiscale a favore di esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, disciplina le modalità di richiesta e di utilizzo del credito che deve essere richiesto con apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare da presentarsi all'ufficio di dipartimento delle dogane e delle imposte dirette;

l'ufficio riceve la dichiarazione ed entro trenta giorni chiede all'impresa interessata le eventuali integrazioni, entro 60 giorni, anche in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio, l'istanza si intende accolta;

a credito accertato ne è possibile l'utilizzo anche mediante compensazione di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Questo comporta la possibilità di utilizzo solo con le dichiarazioni annue successive e quindi con tempi lunghi;

considerato che la *ratio* dell'emendamento accolto al Senato all'articolo 2, comma 1, evidenzia la volontà di utilizzo delle agevolazioni già nell'anno in corso,

impegna il Governo

a promuovere quanto possibile, anche valutando la possibilità di inserire apposita delega nella finanziaria 2001 A.C. 7328, affinché il credito possa essere utilizzato nei tempi più brevi possibili, eventualmente anche con due *tranches* annuali.

9/7401/9. Ciapusci.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 4243 D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER ACCERTARE I FATTI ED EVENTUALI RESPONSABILITÀ DI ORDINE POLITICO ED AMMINISTRATIVO INERENTI AL DOSSIER MITROKHIN E AI SUOI CONTENUTI (APPROVATA DAL SENATO) (6620) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TREMAGLIA E SIMEONE; REBUFFA ED ALTRI; MANZIONE ED ALTRI; TASSONE ED ALTRI; CREMA ED ALTRI; SELVA (910-6442-6450-6452-6491-6495)

(A.C. 6620 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti.

2. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, tra i componenti della Commissione.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: per accertare aggiungere le seguenti: , verificate la provenienza e l'autenticità della documentazione contenuta nell'archivio,

1. 15. Moroni, Soda, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo averne preliminarmente verificato la provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.

1. 16. Moroni, Grimaldi, Soda.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo averne preliminarmente verificato la provenienza e l'autenticità.

1. 17. Moroni, Soda, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le responsabilità in relazione all'archivio di cui alla lettera a) dei membri dell'esecutivo dal 1995;

c) le azioni ed i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia;

d) le azioni ed i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia;

e) le attività connesse alla rete del KGB in Italia;

f) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB;

g) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi d'informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo;

h) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia ed i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;

i) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin;

l) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestinidi armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti « Nascosto Rossi ».

1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin.

1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volonté, Soda, Boato.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le responsabilità in relazione all'archivio Mitrokhin dei membri dell'esecutivo dal 1995.

1. 3. Tassone, Volonté, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le azioni ed i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia.

1. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le azioni ed i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia.

1. 5. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le attività connesse alla rete del KGB in Italia.

1. 6. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB.

1. 7. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi d'informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo.

1. 8. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia ed i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo.

1. 9. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin ed i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti « Nasco Rossi ».

1. 10. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare in particolare:

a) in via preliminare la provenienza e l'autenticità dell'archivio Mitrokhin e successivamente ogni aspetto relativo alla sua acquisizione ed alla sua disponibilità.

1. 12. Soda, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione deve accertare tra l'altro:

a) le azioni degli organi preposti alla sicurezza, in relazione alle loro competenze e attribuzioni di legge.

1. 14. Soda, Boato.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, qualora nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di legislatura.

1. 11. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Soda, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

1. 13. Soda, Boato.

(Approvato)

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.**

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi componenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può avvalersi, sia per gli accertamenti che per le valutazioni, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), del Reparto per l'informazione dello Stato maggiore della difesa (RIS) e del Servizio informativo della Guardia di finanza.

2. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole sette mesi con le seguenti: tredici mesi.

2. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.

Conseguentemente al medesimo primo periodo sostituire le parole: sette mesi, con le seguenti: quattro mesi.

2. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giu-

diziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6620 ed abb. — Sezione 8)

EMENDAMENTO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dall'Est europeo.

Tit. 1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4817 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2000, N. 268, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DI ACCISE (APPROVATO DAL SENATO) (7395)

(A.C. 7395 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

1. Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni).

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'im-

posta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: « fino a lire 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a lire 20.000.000 »;

b) nella lettera b), le parole: « oltre lire 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « oltre lire 20.000.000 ».

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000. »;

b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;